

# DATA ACT

**Proposta COM(2022) 68** del 23 febbraio 2022 per un **Regolamento riguardante le norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (Data Act)**.

La presente analisi si limita ai capitoli I-IV, IX e X della proposta.

cepAnalisi Nr. 11/2022

**VERSIONE BREVE** [ [alla versione estesa in lingua tedesca](#) ]

## Contesto | Obiettivi | Destinatari

**Contesto:** Secondo la Commissione, i dati non sono sufficientemente utilizzati come risorsa per garantire la transizione ambientale e digitale. Il Data Act crea uno spazio intersettoriale per l'accesso e l'utilizzo dei dati. In particolare, la norma mira a migliorare l'accesso ai dati generati dall'uso di prodotti e servizi connessi, a stabilire regole di base per l'adempimento degli obblighi giuridici di fornitura dei dati e a proteggere le piccole e medie imprese (PMI) da clausole contrattuali inique.


**Obiettivi:** Il Data Act intende promuovere l'accesso e l'utilizzo dei dati e distribuire in modo più equo la creazione di valore tra gli attori dell'economia dei dati. L'obiettivo è quello di incoraggiare lo sviluppo di prodotti e servizi connessi innovativi, mantenendo gli incentivi per i titolari dei dati a investire nella creazione di valore attraverso i dati stessi.

**Destinatari:** Produttori di prodotti e servizi connessi (fornitori di prodotti *Internet of Things* - IoT), utenti di prodotti IoT, proprietari di dati IoT, terze parti a cui vengono divulgati i dati IoT, *gatekeeper*.

## Analisi breve

### Pro

- La divulgazione dei dati a terzi può migliorare la capacità innovativa dei fornitori di servizi di connessione e ad es. favorire l'ingresso in questi mercati.
- Gli obblighi di trasparenza facilitano agli utenti l'esercizio del diritto di accesso ai dati.
- Il modello di clausole contrattuali per gli accordi di scambio di dati può fornire un'assistenza pratica alle aziende nella redazione di contratti equi. La Commissione dovrebbe quindi sviluppare rapidamente una serie di clausole specifiche e praticabili per il maggior numero possibile di settori commerciali.
- L'istituzione di organismi alternativi per la risoluzione delle controversie può facilitare decisioni tempestive ed alleviare il lavoro dei tribunali.




### Contro

- Norme orizzontali uniformi sull'uso dei dati e obblighi generalizzati di condivisione dei dati per tutti i prodotti/servizi connessi in Rete e per tutti i gruppi di utenti sono economicamente inefficienti e giuridicamente sproporzionati. Non sussiste attualmente un fallimento del mercato su larga scala.
- Il campo di applicazione nella sua versione attuale solleva più domande che risposte. Questo crea vere e proprie incertezze dal punto di vista giuridico, sia per gli attori che devono fornire i dati, sia per quelli che sono autorizzati ad utilizzarli.
- La condivisione dei dati con terzi può invitare i fornitori di connettività a mettere in atto un semplice comportamento da *free-rider* e ridurre l'incentivo per i titolari dei dati a investire nella connettività dei loro prodotti IoT.
- Le restrizioni sull'uso dei dati da parte degli utenti e di terzi non sono sufficienti. Tra l'altro, è necessario creare sufficienti opzioni di controllo per i proprietari dei dati.
- Le norme sul controllo degli abusi delle clausole contrattuali devono essere migliorate. In particolare, la clausola generale è troppo generica e deve essere resa più specifica.
- Le norme per l'applicazione della legge sui dati sono insufficienti. Tra le altre cose, è necessario un coordinamento più stretto tra esecuzione ufficiale e privata; inoltre, è necessario regolamentare con maggiore precisione quale autorità nazionale è responsabile dell'esecuzione ed in quali casi.

## Accesso facilitato ai dati IoT [si veda versione estesa Cap. 2]


**Proposta della Commissione:** I fornitori di prodotti IoT devono progettare i prodotti connessi (ad esempio, elettrodomestici intelligenti, macchine) o i servizi connessi forniti (ad es. per controllare un frigorifero intelligente) in modo tale che i dati generati dal loro utilizzo siano direttamente accessibili all'utente, ossia ai consumatori (B2C) ed alle imprese (B2B). Se l'accesso diretto non è possibile, i titolari dei dati devono mettere i dati a disposizione degli utenti su loro richiesta, senza ritardi, gratuitamente e, se necessario, in modo continuo ed in tempo reale.



**Valutazione CEP:** La strategia della Commissione di stabilire regole "orizzontali" uniformi sull'uso dei dati per tutti i prodotti e i gruppi di utenti in Rete non è adeguato dal punto di vista economico. Non sussiste un fallimento del mercato su larga scala. Al massimo, un tale fallimento potrebbe essere identificato negli scenari B2C a causa di asimmetrie informative intrinseche. Un obbligo generale di condivisione dei dati è, inoltre, giuridicamente sproporzionato. Il legislatore europeo dovrebbe piuttosto sostenere un approccio normativo differenziato e specifico per ogni settore.

## Ambito di applicazione [si veda versione estesa Cap. 2.2]


**Proposta della Commissione:** Il Data Act è destinato ad essere applicato a una serie di prodotti connessi alla Rete, ma non ad altri. Si applica agli utenti che possiedono un prodotto connesso in Rete, come coloro che lo hanno acquistato, noleggiato o preso in leasing, ma non necessariamente all'utente effettivo del prodotto. Si applica anche ai produttori dei prodotti collegati in Rete e ai proprietari dei dati IoT, anche se questi ultimi non devono necessariamente coincidere sempre con i primi.



**Valutazione CEP:** L'ambito di applicazione del Data Act manca attualmente di chiarezza giuridica sotto diversi aspetti. Così com'è, solleva più domande che risposte. Questo crea autentiche incertezze dal punto di vista giuridico sia per gli attori che devono fornire i dati, sia per quelli che possono utilizzarli.

## Fornitura di dati a terzi [si veda versione estesa Cap. 2.5]


**Proposta della Commissione:** I responsabili del trattamento dei dati devono fornire i dati generati durante l'utilizzo di un prodotto o servizio in Rete a una terza parte, se l'utente lo richiede.



**Valutazione CEP:** La condivisione dei dati con terzi può migliorare la capacità di innovazione, ad esempio, dei fornitori di servizi di connettività e promuovere l'ingresso in questi mercati. Tuttavia, può pure rallentare le prestazioni del (potenziale) fornitore di servizi connessi, invitarlo a un semplice comportamento da *free-rider* (trarre vantaggio da servizi altrui), ridurre il valore degli investimenti fatti per sfruttare i dati IoT per il proprietario dei dati e ridurre l'incentivo a investire nella connettività dei prodotti IoT.

## Limitazioni d'uso e misure di protezione [si veda versione estesa Cap. 2.7]


**Proposta della Commissione:** Il Data Act regolamenta diverse restrizioni sull'uso dei dati da parte degli utenti e di terzi. Ad esempio, un soggetto terzo può trattare i dati solo per gli scopi concordati con l'utente, non può utilizzarli per lo sviluppo di un prodotto concorrente e, in linea di principio, non può trasmetterli ad altri soggetti terzi. Inoltre, il titolare dei dati può applicare misure tecniche di protezione "adeguate" per impedire l'accesso non autorizzato ai dati.



**Valutazione CEP:** Le restrizioni d'uso sono generalmente appropriate, ma non sufficienti. Il divieto di utilizzare i dati per sviluppare prodotti concorrenti è troppo vago. Per rendere proporzionata la violazione della libertà imprenditoriale dei titolari dei dati, è necessario creare sufficienti opzioni di controllo per ridurre il rischio di uso improprio dei dati e dei segreti commerciali. Occorre, inoltre, specificare quali misure tecniche di protezione del titolare dei dati siano adeguate.

## Clausole contrattuali abusive [si veda versione estesa Cap. 4]


**Proposta della Commissione:** Il Data Act dichiara non vincolanti le condizioni contrattuali imposte ad una piccola o media impresa (PMI) se sono inique. Una clausola contrattuale è abusiva se il suo effetto è esplicitamente elencato nella legge sui dati o se il suo utilizzo si discosta in modo evidente dalla "buona pratica commerciale" e viola la "buona fede" e la "correttezza" (cosiddetta clausola generale).



**Valutazione CEP:** La clausola generale consente la flessibilità e l'ulteriore sviluppo della legge. Tuttavia, è necessario specificare quali aspetti devono essere presi in considerazione nella valutazione dell'iniquità sulla base di numerosi termini giuridici non abbastanza definiti. Inoltre, come nel caso della Direttiva UE sulle clausole 93/13/CEE, il controllo delle clausole dovrebbe essere applicato solo se vi fosse effettivamente uno squilibrio nel potere contrattuale delle parti e la clausola causasse un significativo squilibrio nei diritti contrattuali a scapito di una parte contrattuale.

## Applicazione delle norme del Data Act [si veda versione estesa Cap. 5]

**Proposta della Commissione:** Il Data Act prevede l'applicazione pubblica delle sue norme da parte degli Stati membri e suddivide la responsabilità tra autorità di controllo della protezione dei dati, autorità settoriali ed altre autorità designate dagli Stati membri. Il Data Act richiede numerosi contratti tra le varie parti coinvolte, ma lascia aperta la relazione tra l'applicazione normativa pubblica e quella privata.



**Valutazione cep:** Le norme per l'applicazione del Data Act sono insufficienti. Il Legislatore europeo dovrebbe esaminare ulteriormente se l'applicazione sia necessaria per tutte le disposizioni del Data Act. Inoltre, è necessario un più stretto coordinamento tra l'applicazione delle norme pubbliche e private. Poi, deve essere regolamentato con maggiore precisione quale autorità nazionale è responsabile dell'applicazione ed in quali casi.